



CITTÀ DI PIOSSASCO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

SETTORE "Lavori Pubblici e Manutenzioni"

CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO

PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI ESECUZIONE FUNERALI, GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE PER ANNI DUE – CIG: 76921101FB.

La presente è invito a presentare offerta in risposta a RDO sul Mepa per l'affidamento dei servizi di esecuzione funerali, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero comunale per due anni del Comune di Piovascico (TO), secondo le modalità e condizioni di seguito specificate.

Sono allegati alla RDO, oltre alla documentazione che già propone il sistema:

- elaborati tecnici (Relazione Tecnica, Computo Metrico Estimativo, Elenco Prezzi Unitari, Foglio di Patti e Condizioni, DUVRI);
- fac simile "formulario DGUE"
- fac simile "dichiarazioni integrative";
- fac simile "relazione tecnica";
- fac simile "dichiarazione costo manodopera".

L'importo biennale presunto è pari ad euro 118.300,00 (iva esclusa) di cui euro 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'ente si riserva la facoltà di effettuare servizi sino alla concorrenza massima di euro 118.300,00 (iva esclusa).

La durata è di due anni dalla data del verbale di consegna dei servizi.

CIG: 76921101FB

CPV: 98371110-8 Servizi Cimiteriali

Il Comune di Piovascico si riserva la facoltà di annullare o revocare la presente procedura, di non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.

Il Comune di Piovascico si riserva inoltre di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Le condizioni del contratto concluso con l'aggiudicatario sono quelle di cui al presente documento ed agli elaborati tecnici mentre, per quanto non previsto, si fa espresso riferimento alla documentazione del Bando Servizi categoria merceologia "Servizi Cimiteriali e Funebri" ed alle regole del Mepa.

Il servizio è finanziato mediante fondi propri del Bilancio comunale ed i pagamenti avverranno secondo quanto previsto all'art. 11 del Foglio di Patti e Condizioni.

CLAUSOLA SOCIALE:

All'art. 6.1 del Foglio di Patti e Condizioni è stabilito per l'aggiudicatario l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, fatti salvi gravi e motivati elementi contrari per i quali l'assunzione personale in questione, dato il numero e la qualifica degli stessi ne rendano impossibile l'armonizzazione con l'organizzazione dell'impresa e con le esigenze tecniche-organizzative previste per l'erogazione del servizio.

1. CHIARIMENTI - INFORMAZIONI INERENTI LA PROCEDURA

Le richieste di chiarimenti devono essere inoltrate tramite l'apposita area delle comunicazioni del Mepa **entro il termine indicato nella RDO**. Oltre detto termine il Comune di Piovascico non garantisce una tempestiva risposta ai quesiti. Le risposte vengono comunicate mediante la suddetta area ovvero attraverso posta elettronica certificata. Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura hanno luogo attraverso il sistema, ovvero attraverso posta elettronica certificata, all'indirizzo fornito dal concorrente.

2. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e smi (d'ora innanzi per brevità Codice), anche riuniti o consorziati o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 45, 47 e 48 del Codice, purché in possesso dei requisiti di partecipazione di cui ai successivi paragrafi del presente documento.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) e g) del Codice.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede d'offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato, ferma restando l'applicabilità dell'art. 353 del Codice Penale.

Per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice, si applica l'art. 48, comma 8, del Codice.

Per le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, valgono le seguenti regole:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, la rete partecipa tramite l'organo comune; quest'ultimo, è tenuto ad indicare nella domanda di partecipazione per quali imprese la rete concorre; a queste ultime è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, le imprese retiste che intendono partecipare alla presente procedura devono sottoscrivere la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica; a queste ultime è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, trovano applicazione, in quanto compatibili, le regole di partecipazione previste per il RTI costituendo.

In nessun caso è ammessa la partecipazione alla presente procedura di affidamento di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione o situazione di controllo, anche di fatto, che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m) del Codice.

Trova applicazione l'art. 42 del Codice. Una situazione di conflitto di interesse non diversamente risolvibile comporta l'esclusione dalla procedura, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. d) del Codice.

Sono ammessi a partecipare alla presente Richiesta di Offerta gli operatori economici abilitati al Bando Servizi, categoria merceologia "Servizi Cimiteriali e Funebri", risultanti dall'applicazione dei seguenti filtri di ricerca messi a disposizione dal sistema:

- 1. Area Merceologica: Custodia cimiteriale, Manutenzione dei Campi di Inumazione, Operazioni Cimiteriali,**
- 2. Sede di affari impresa: Piemonte,**
- 3. Dimensione massima comune servito - classe abitanti: 10.000-19.999 abitanti, 20.000-59.999 abitanti, 60.000-249.999 abitanti, uguale o maggiore a 250.000 abitanti,**
ed in possesso dei requisiti esplicitati nei seguenti paragrafi.

3. REQUISITI GENERALI.

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165.

4. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.

I concorrenti, a pena di **esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti in appresso specificati. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente documento.

4.1. REQUISITO DI IDONEITÀ.

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività analoghe a quelle oggetto di affidamento.

In caso di cooperative o consorzi di cooperative è richiesta anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23/06/2004 all'Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza, mentre in caso di cooperative sociali è richiesta l'iscrizione all'Albo regionale.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito si acquisiscono d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

4.2. REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.

Esecuzione nel triennio 2015, 2016 e 2017 di servizi analoghi (intendendosi per “servizi analoghi” servizi di esecuzione funerali, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria di cimiteri) **d'importo complessivo minimo pari ad € 177.450,00 (oltre iva).**

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

4.3. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di cui al punto 4.1. deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o GEIE, da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 4.2. deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria ed in misura non inferiore al 10% da ciascuna delle mandanti.

4.4. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di cui al punto 4.1. deve essere posseduto dal consorzio e da tutte le consorziate esecutrici del servizio.

Il requisito di cui al punto 4.2 deve essere posseduto:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

5. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.

Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81, comma 2, del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e smi, ai sensi dell'art. 216, comma 13, del Codice.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura **devono, obbligatoriamente**, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi - AVCpass – accesso riservato all'operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PassOE” di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

6. AVVALIMENTO.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

E' ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

7. SUBAPPALTO.

Ai sensi dell'art. 10 del Foglio di Patti e Condizioni è **ammesso** il subappalto, nei limiti dell'art. 105 del Codice, previa dichiarazione dell'operatore economico in sede di gara e successiva richiesta da parte del medesimo ed autorizzazione della stazione appaltante.

8. SOPRALLUOGO.

Il **sopralluogo è obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79 comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di **esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata **almeno 10 giorni prima** della scadenza del termine per presentare offerta all'indirizzo pec: comune.pioissasco@legalmail.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La richiesta deve specificare l'indirizzo PEC cui indirizzare la convocazione.

Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dal Comune di Pioissasco.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti a mezzo PEC con almeno due giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Il Comune di Pioissasco rilascia **attestazione di avvenuto sopralluogo**, da allegare alla documentazione amministrativa.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a) e b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà tra i diversi operatori economici di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da

soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione dell'attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal Comune di Piossasco è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA.

L'appalto è aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Si procede ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Il servizio viene aggiudicato al concorrente che abbia ottenuto il maggior punteggio complessivo, dato dalla somma dei punteggi dell'Offerta tecnica e dell'Offerta Economica.

I punteggi dell'Offerta tecnica e dell'Offerta economica sono arrotondati alla seconda cifra decimale e così anche il punteggio complessivo.

Nel caso di migliori offerte con lo stesso punteggio complessivo si procede ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

Il Comune di Piossasco, a suo insindacabile giudizio, si riserva di valutare le offerte pervenute ed eventualmente, se nessuna di esse rispondesse alle proprie esigenze, di non procedere all'affidamento del servizio in oggetto.

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo incerto o indeterminato.

Quanto all'**offerta tecnica** la valutazione è effettuata sulla base dei criteri elencati nella sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi.

I punteggi sono assegnati in base a due modalità:

- attribuzione automatica dal sistema per i punti associati a specifici valori già inseriti nella scheda tecnica, secondo le formule scelte tra quelle messe a disposizione dal sistema stesso;
- attribuzione discrezionale da Commissione, secondo le modalità più avanti indicate, ed inserimento manuale a sistema da parte della Commissione stessa.

Criteri di valutazione			Sub criteri di valutazione		Modalità attribuzione punteggi		
n.	oggetto	max punti	oggetto		max punti	attribuzione automatica da sistema	attribuzione da Commissione
1	Pianificazione, organizzazione e svolgimento del servizio inerente le operazioni cimiteriali, di custodia e di pulizia	30	a.	Piano operativo ed organizzativo: - numero, qualifica ed esperienza operatori preposti all'esecuzione delle attività inerenti le operazioni cimiteriali, di custodia e di pulizia; - operatività per emergenze e sostituzione del personale assente, reperibilità.	20		x
			b.	Attrezzature impiegate, in aggiunta a quelle messe a disposizione del Comune, per lo svolgimento del servizio: elenco contenente numero e tipo, in relazione al presente appalto.	10		x
2	Certificazione di qualità	5	Possesso certificazione ISO 9001:2015 in materia di servizi cimiteriali, in corso di validità. <u>La copia conforme della certificazione deve essere allegata alla relazione tecnica di cui al punto B. del paragrafo 10.</u>		5	x	
3	Certificazione ambientale	5	Possesso certificazione ISO 14001:2004 in materia di servizi cimiteriali, in corso di validità. <u>La copia conforme della certificazione deve essere allegata alla relazione tecnica di cui al punto B. del paragrafo 10.</u>		5	x	
4	Prestazioni aggiuntive offerte senza maggiori oneri per il Comune	10	Servizio di custodia aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'art. 4 del Foglio di Patti e condizioni (quantificato in 18 ore settimanali) da esprimere in numero ore aggiuntive settimanali. <u>Il dato numerico va indicato nella relativa "caratteristica" della scheda sistema; l'articolazione delle ore aggiuntive deve essere esplicitata nella relazione tecnica di cui al punto B. del paragrafo 10.</u>		- opzione 1: da n. 1 a n. 3 ore settimanali aggiuntive: 2 - opzione 2: da n. 4 a n. 7 ore settimanali aggiuntive: 5 - opzione 3: ¹ oltre 7 ore settimanali aggiuntive: 10	x	
5	Misure volte a incrementare la qualità del servizio senza maggiori oneri per il Comune	20	a.	Abbellimento floreale in occasione della commemorazione dei defunti con specificazione delle quantità proposte, per la seguente essenza: vaso <u>insieme a fiore piccolo,</u>	4	x	

¹ A sistema è stato inserito come numero massimo di ore 100.

			diametro 18 cm.			
			Fornitura ed installazione di rastrelliere porta contenitori acqua in prossimità dei punti acqua presenti:			
		b.	b.1 quantitativo proposto;	3	x	
			b.2 tempistiche fornitura ed installazione da esprimere in numero mesi entro il limite di durata del presente appalto.	3	x	
			Sostituzione dei cestini portarifiuti comprensiva di smaltimento degli esistenti:			
		c.	c.1 quantitativo proposto;	3	x	
			c.2 tempistiche fornitura ed installazione da esprimere in numero mesi entro il limite di durata del presente appalto.	3	x	
		d.	Interventi/forniture ulteriori rispetto a quelli inseriti nella voce 13 dell'Elenco Prezzi "manutenzione straordinaria (a misura)", con specificazione delle tipologie, quantità proposte, costi e delle tempistiche di esecuzione/ fornitura ed installazione.	4		x

► A ciascuno dei sub criteri di cui ai **punti 1.a, 1.b. e 5.d.** è attribuito un coefficiente discrezionale, variabile tra zero e uno (arrotondando alla seconda cifra decimale), da parte di ciascun commissario di gara, secondo la seguente griglia di conversione:

Eccellente	1
Molto Buono	0,80
Buono	0,60
Discreto	0,40
Sufficiente	0,20
Insufficiente	0,0

Nell'attribuzione dei coefficienti discrezionali ciascun commissario deve graduare il proprio giudizio applicando le seguenti dimensioni della qualità: conformità a quanto richiesto, efficacia e realizzabilità.

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Terminata l'attribuzione del coefficiente la Commissione assegna il punteggio moltiplicando il coefficiente medio per il punteggio massimo attribuibile.

► Ai criteri di cui ai **punti 2. e 3.** il punteggio è assegnato automaticamente dal sistema sulla base del possesso o meno delle certificazioni (elenco scelte a punteggio assoluto).

► Al criterio di cui al **punto 4.** il punteggio è assegnato automaticamente dal sistema sulla base dell'opzione offerta (elenco range a punteggio assoluto).

► A ciascuno dei sub criteri di cui ai **punti 5.a, 5.b.1 e 5.c.1** il punteggio è attribuito automaticamente dal sistema con la regola di valutazione "concava alla migliore offerta (interdipendente)" con esponente α uguale a 1:

$$PE = P_{Emax} \times \left(\frac{R}{R_{max}} \right)^\alpha$$

Dove:

P_{Emax}: massimo punteggio attribuibile

R: valore offerto dal concorrente

R_{max}: valore più elevato tra quelli offerti in gara

α : esponente che regola il grado di concavità della curva =1

► A ciascuno dei criteri sub criteri di cui ai **punti 5.b.2 e 5.c.2** il punteggio è attribuito automaticamente dal sistema con la regola di valutazione “non lineare a proporzionalità inversa (interdipendente)”:

$$PE = P_{E_{max}} \times \frac{P_{min}}{P}$$

Dove:

P_{E_{max}}: massimo punteggio attribuibile

P: valore offerto dal concorrente

P_{min}: valore più basso tra quelli offerti in gara

Dopo l’attribuzione automatica da parte del sistema dei punteggi di cui ai punti 2., 3., 4., 5.a, 5.b.1, 5.c.1, 5.b.2 e 5.c.2. e l’inserimento manuale a sistema da parte della commissione dei punteggi di cui ai punti 1.a, 1.b. e 5.d., il sistema procede alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli criteri e sub criteri ed il punteggio totale costituisce il punteggio dell’offerta tecnica.

Quanto all’**offerta economica** il punteggio è attribuito automaticamente dal sistema con la regola di valutazione “concava alla migliore offerta (interdipendente)” con esponente α uguale a 1:

$$PE = P_{E_{max}} \times \left(\frac{R}{R_{max}} \right)^\alpha$$

Dove:

P_{E_{max}}: massimo punteggio attribuibile

R: ribasso percentuale offerto dal concorrente

R_{max}: ribasso percentuale più elevato tra quelli offerti in gara

α : esponente che regola il grado di concavità della curva =1

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E REDAZIONE DELL’OFFERTA.

I concorrenti dovranno inserire la propria offerta sul portale secondo le regole del **medesimo entro la data e l’ora limite indicate nella RDO.**

Oltre la data e l’ora limite non è ritenuta valida alcun’altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente; il Comune di Piossasco è esonerato da qualsiasi responsabilità in caso d’impossibilità di presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti a causa di problemi tecnici o malfunzionamenti del sistema.

La partecipazione alla procedura implica integrale ed incondizionata presa visione ed accettazione di tutta la documentazione di gara, nonché delle presenti modalità e delle procedure del sistema.

Non è ammessa altra forma di presentazione dell’offerta.

Ad insindacabile giudizio del Comune di Piossasco, la procedura di gara può essere sospesa e/o annullata in caso di malfunzionamento della procedura di gara, ivi compresi inconvenienti relativi al sistema.

Le “**modalità di risposta**” relative ai documenti richiesti agli operatori economici sono indicate nella RDO.

Laddove sia richiesta la sottoscrizione digitale si precisa che:

- il documento deve essere reso in un formato non modificabile (ad esempio .pdf, .pdf/a);
- la corretta firma digitale rimane nella piena responsabilità di ciascun partecipante;
- la firma digitale prevede la possibilità che lo stesso documento possa essere firmato anche da più persone.

I documenti richiesti devono essere caricati nel portale negli appositi campi.

Le dichiarazioni sostitutive (formulario DGUE, dichiarazioni integrative e dichiarazione costo manodopera) devono essere corredate da copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore; se è il sottoscrittore è il medesimo è sufficiente allegare la copia del documento d’identità una volta.

In caso di dichiarazioni rese da procuratore deve allegata copia conforme della procura.

L’offerta sarà composta da **3 buste virtuali**:

“**Documentazione amministrativa**”.

“**Offerta tecnica**”.

“**Offerta economica**”.

La commissione tra i contenuti di carattere tecnico ed economico scaturente da un’eventuale confusione o dei documenti propri delle buste tecnica ed economica ovvero l’anticipata conoscenza nella fase amministrativa del contenuto dell’offerta tecnica od economica o nella fase tecnica dell’offerta economica costituiscono causa di esclusione dalla gara.

L’offerta vincola il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno **centoottanta** giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32,

comma 4 del Codice di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

A. La busta virtuale "**Documentazione amministrativa**" deve contenere:

A.1) Formulario DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e/o successive modifiche, preferibilmente secondo il fac simile messo a disposizione nella RDO - sottoscritto dal rappresentante legale o da altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente – che contenga le seguenti informazioni:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, ed alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PassOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo "REQUISITI GENERALI" del presente documento (Sez. A-B-C-D).

Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, il concorrente rende una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto A.2) "Dichiarazioni integrative" del presente documento.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A punto 1, e se dovuto punto 2), per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al punto 4.1 del presente documento;
- b) la sezione C punto 1b) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al punto. 4.2 del presente documento.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

A.2) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE, preferibilmente secondo il fac simile messo a disposizione nella RDO, sottoscritte dal rappresentante legale o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente, con cui il medesimo:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, ruolo/carica) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

-
- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccezionata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni e le disposizioni contenute negli elaborati e nella documentazione di gara;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Piossasco con Delibera di G.C. n. 231/2013 scaricabile al link <http://www.comune.piossasco.to.it/appalti/CodiceComportamentoPiossasco.pdf> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
6. *Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":* dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
7. *Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:* si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA e indirizzo PEC;
9. autorizza la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, oppure non autorizza la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione deve essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti sono trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché di essere a conoscenza che il trattamento dei dati avviene, altresì, nel rispetto del Regolamento Europeo n° 679/2016;
11. *Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:* indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
- Ciascuna ausiliaria rende le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1, 2, 10 e, ove pertinente 11, allegandole al suo DGUE.

Il formulario DGUE e le dichiarazioni integrative devono essere presentate:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione della RDO.

A.3) GARANZIA PROVVISORIA, come definita dall'art. 93 del Codice, di € **2.366,00** corrispondente al 2% dell'importo dell'appalto posto a base di gara, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice, con una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. **Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.**

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporta l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune di Piossasco; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari.

In caso di costituzione della garanzia provvisoria mediante bonifico bancario o postale lo stesso andrà intestato a "Comune di Piossasco, Piazza Tenente Nicola, 4 - 10045 Piossasco (TO) – IBAN IT 21 E 02008 30780 0000 0079 8878 - e riportare la seguente causale: **"Gara CIG: 76921101FB – Garanzia provvisoria prodotta dall'impresa per appalto GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI"**. In caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario, nella causale dovranno essere riportati i nominativi di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento o il consorzio ordinario;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

In caso di prestazione di fideiussione, questa deve:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31);
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo).

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

A.4) PassOE, generato sulla piattaforma AVCPass.

E' necessario alla Stazione appaltante per consentire la verifica in ordine al possesso dei requisiti richiesti in gara mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da A.N.AC (nelle more della Banca Dati centralizzata che sarà gestita dal Ministero).

Ciascun concorrente (ed in caso di partecipazione plurisoggettiva, da ciascun operatore economico facente parte dello stesso) deve registrarsi al sistema AVCPass seguendo le istruzioni in questo presenti, dopodiché deve individuare la procedura alla quale desidera partecipare mediante l'indicazione del relativo CIG, che gli consenta di ottenere il PassOE.

In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PassOE relativo all'ausiliaria.

A.5) ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO, rilasciata dal Comune.

A.6) In caso di partecipazione in R.T.I., Consorzio deve essere presentata la seguente documentazione:

R.T.I. o Consorzi già costituiti:

Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria oppure dell'atto costitutivo del Consorzio, da cui dovranno risultare, fra l'altro, i servizi o le parti di servizio che saranno eseguite dalle singole imprese.

R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti:

Dichiarazione congiunta, nelle forme previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, firmata dal legale rappresentante (o da persona dotata di poteri di firma) di ogni impresa raggruppanda o consorzianda, attestante:

- a) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 45 del Codice;
- b) a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, viene conferito mandato speciale con rappresentanza, ovvero l'impresa che in caso di aggiudicazione è designata quale referente responsabile del Consorzio;
- c) i servizi o le parti di servizio che sono eseguiti dalle singole imprese.

B. La busta virtuale "**Offerta Tecnica**" deve, a pena di esclusione, contenere:

- una **relazione tecnica** per un numero massimo di n. **10** facciate, utilizzando il carattere Times New Roman carattere 11, interlinea singola, preferibilmente secondo il fac simile messo a disposizione nella RDO; le facciate relative alle copie delle certificazioni non vanno conteggiate nel rispetto del numero massimo anzidetto; **le facciate eccedenti l'anzidetto numero massimo non vengono prese in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio;**

- l'**offerta tecnica** predisposta dal sistema contenente le caratteristiche definite nella scheda.

La relazione e l'offerta tecnica devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale del concorrente.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti devono essere sottoscritte dalla mandataria/capofila.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice devono essere sottoscritte dal consorzio medesimo.

Le relazioni e le offerte tecniche presentate sono vincolanti per gli operatori economici che le hanno presentate in quanto costituiscono proposta contrattuale.

C. La busta virtuale "**Offerta Economica**" deve, a pena di esclusione, contenere i seguenti documenti:

C.1) OFFERTA ECONOMICA: ribasso percentuale unico da applicarsi sull'elenco prezzi unitari approvato, e per quelli non previsti, sui prezzi dell'Elenco Prezzi della Regione Piemonte in vigore al momento della gara, predisposta con le modalità e le soluzioni tecniche indicate dal sistema.

Vengono prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

C.2) DICHIARAZIONE DEI COSTI SPECIFICI PER LA SICUREZZA di cui all'art. 95, comma 10, del Codice, predisposta con le modalità e le soluzioni tecniche indicate dal sistema Mepa.

C.3) DICHIARAZIONE DEI PROPRI COSTI DELLA MANODOPERA di cui all'art. 95, comma 10, del Codice, predisposta preferibilmente utilizzando il fac simile messo a disposizione dalla stazione appaltante nella RDO.

Si precisa che:

- non sono ammesse offerte in aumento;
- non sono ammesse offerte condizionate, quelle espresse in modo indeterminato o incompleto.

L'offerta economica e le dichiarazioni sopra indicate devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale del concorrente.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti devono essere sottoscritte dalla mandataria/capofila.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice devono essere sottoscritte dal consorzio medesimo.

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, ed in particolare, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - fissato in cinque giorni lavorativi decorrenti dalla formale richiesta - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

12. PROCEDURA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA.

La procedura di gara si svolge secondo quanto previsto dal manuale d'uso dei sistemi di e-procurement per le Amministrazioni – Procedura di Acquisto tramite RDO aggiudicata all'OEPV.

Il verbale delle operazioni di gara è costituito dal documento denominato "Riepilogo esame offerte" predisposto dal sistema, integrato, per quanto riguarda la valutazione delle offerte tecniche, dalle valutazioni discrezionali effettuate dalla Commissione giudicatrice.

12.1. APERTURA DELLA BUSTA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

La data e l'ora della prima seduta pubblica vengono comunicate ai concorrenti con almeno un giorno di anticipo mediante il sistema o a mezzo pec; se vi fosse la necessità di aggiornare tale seduta o, in ogni caso, per le altre sedute pubbliche, viene data comunicazione ai concorrenti con almeno un giorno di anticipo con le stesse modalità sopra indicate.

Il Seggio di gara procede, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo caricamento a sistema delle offerte e, una volta aperte, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il Seggio di gara procede a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente documento;
- b) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio, convocando successiva seduta pubblica per dare atto dell'esito del soccorso;
- c) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

12.2. APERTURA DELLE BUSTE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE E VALUTAZIONE.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procede a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La Commissione è composta da tre membri che vengono individuati tra i dipendenti del Comune di Piossasco; il presidente deve possedere qualifica dirigenziale oppure ricoprire un incarico apicale; i membri devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto; i membri diversi dal presidente devono avere conseguito una laurea magistrale o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o aver maturato un'esperienza almeno biennale nel settore delle manutenzioni; i membri privi di qualifica dirigenziale/apicale non devono aver partecipato negli ultimi due anni a commissioni per l'affidamento di servizi identici. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e smi. A tal fine i medesimi rilasceranno apposita dichiarazione alla stazione appaltante. I lavori della Commissione giudicatrice vengono svolti nel periodo indicativo dal 7 gennaio 2019 al 28 febbraio 2019. La Commissione giudicatrice fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procede all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica dei concorrenti ammessi ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti.

Le sedute pubbliche della Commissione giudicatrice vengono comunicate ai concorrenti almeno un giorno prima, mediante il portale o a mezzo pec.

In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi come indicato al paragrafo 9.

In una seduta pubblica successiva, la Commissione giudicatrice procede all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica ed a prendere atto delle risultanze proposte dal portale in merito all'attribuzione dei punteggi per le offerte economiche.

Una volta proceduto alla chiusura della busta economica la Commissione giudicatrice opera sul sistema per determinare la classifica dei partecipanti.

In caso di offerte identiche si procede a norma dell'art. 77 comma 2 R.D. 23/05/1924 n. 827.

Se sussistono i presupposti di cui all'art. 97 del Codice si procede alla verifica delle offerte anormalmente basse nel rispetto della procedura definita dal suddetto articolo.

In tal caso il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino nel complesso inaffidabili.

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, definendo l'aggiudicazione "provvisoria" dell'appalto, così come denominata dal portale.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

13. VERIFICA DEI REQUISITI - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.

La verifica dei requisiti generali e speciali avviene, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente cui il Comune di Piossasco ha deciso di aggiudicare l'appalto, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Il Comune di Piossasco procede a richiedere al concorrente primo in graduatoria di comprovare i requisiti speciali dichiarati in sede di partecipazione.

Qualora la predetta documentazione non sia fornita o non confermi quanto dichiarato si procede all'esclusione del concorrente e alla segnalazione del fatto all'ANAC.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, il Comune di Piossasco, prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.

Il Comune di Piossasco, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, il Comune di Piossasco procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Il Comune di Piossasco aggiudica, quindi, al secondo classificato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato scorrendo la graduatoria; entro i termini di validità dell'offerta economica (180 giorni), il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, è tenuto all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione di prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto; oltre i termini di validità dell'offerta economica, il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria ha facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria viene svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, viene svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula ha luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice, l'assicurazione prevista all'art. 5.1 del Foglio di Patti e Condizioni, i piani di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008, nonché, in caso di aggiudicazione in favore di R.T.I. non costituita, la documentazione di cui all'art. 48 comma 13 del Codice.

Il contratto è stipulato secondo le regole del Mepa.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, il Comune di Piossasco interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis), del Codice.

14. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Torino, con esclusione del ricorso all'arbitrato, pertanto il contratto non contiene la clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209 del Codice.

E' possibile la risoluzione di eventuali controversie insorte tra le parti ricorrendo all'istituto della transazione così come previsto dall'art. 208 del Codice.

Si applica l'accordo bonario di cui all'art. 206 del Codice.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

I dati personali raccolti sono trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR"), esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente documento.

16. DISPOSIZIONI FINALI

L'aggiudicatario si obbliga ad applicare tutte le clausole relative all'osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro.

Il contratto, composto dall'offerta del fornitore prescelto e dal Documento di Accettazione generato dal Sistema, si intende validamente perfezionato nel momento in cui il "Documento di stipula" firmato digitalmente viene caricato a Sistema.

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e smi.

Si dà atto che il **Responsabile Unico del Procedimento** del servizio di cui trattasi è l'arch. Alberto Biagio Bodriti – Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni – 011/9027225.

Contatti:

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni: tel. 011/9027225 - email: bodriti@comune.piossasco.to.it

Ufficio Approvvigionamenti e Contratti: tel. 011/9027247-249-227 – email: contratti@comune.piossasco.to.it

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
Arch. Alberto Biagio Bodriti